

Allegato A) del n. 238774/15099 di rep.

## S T A T U T O

### DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una Fondazione denominata:

#### "MILANO SPORZESCO - ONLUS"

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

### SEDE

Art.2) La Fondazione ha sede in Milano in Foro Buonaparte n.67

### SCOPO

Art.3) La Fondazione, che non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale volte a migliorare la qualità della vita della comunità della regione Lombardia, ha per scopo prevalente la tutela dei diritti civili mediante l'assunzione della funzione di Amministratore di Sostegno come previsto dalla legge 9 gennaio 2004 N.6; detta attività prevalente è diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, residenti nella regione Lombardia.

La Fondazione potrà inoltre avere come scopo la beneficenza, attività finalizzata anche ad un migliore conseguimento del suo scopo prevalente.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Le dette attività connesse non devono peraltro risultare prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che siano esclusivamente e direttamente connesse al conseguimento degli scopi suddetti; essa potrà promuovere e finanziare, solamente in via accessoria, convegni, congressi e riunioni su temi attinenti gli scopi suddetti.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

### PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Art.4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di



Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### ORGANI

Art.5) Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Comitato Esecutivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei Revisori.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, nominati dall'Associazione "Amici della Fondazione Milano Sforzesco" con sede in Milano, con le seguenti modalità:

- sette consiglieri tra i soci del Lions Club Milano Sforzesco, con sede in Milano. Qualora non sia possibile individuare tra i soci del Lions Club Milano Sforzesco il numero previsto di consiglieri, quelli mancanti, nel limite massimo di tre, potranno essere scelti fra i soci di altri Clubs Lions del Distretto 108Ib4 the International Association of Lions Clubs. Gli eventuali ulteriori consiglieri mancanti saranno scelti tra i soci dell'Associazione Amici della Fondazione Milano Sforzesco;
- due consiglieri tra i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici della Fondazione Milano Sforzesco";
- due consiglieri potranno essere designati da Associazioni/Fondazioni operanti nel terzo settore nell'ambito della Regione Lombardia su invito del Consiglio Direttivo dell'Associazione Amici della Fondazione Milano Sforzesco. In alternativa essi saranno individuati tra i componenti il Consiglio di Direttivo dell'Associazione "Amici della Fondazione Milano Sforzesco".

La scelta delle Associazioni/Fondazioni di cui sopra alle quali può essere richiesta la designazione di due consiglieri, sarà di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici della Fondazione Milano Sforzesco".

In caso di cessazione di un Consigliere, gli altri Consiglieri, con la maggioranza dei due terzi provvedono alla cooptazione del membro cessato ed il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio del

Lions Club Milano Sforzesco o di altro Lions Club, comporterà la cessazione dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Art.7) Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il particolare, il Consiglio:

a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b - redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;

c - nomina il Presidente e il Vice Presidente;

d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e - amministra il patrimonio della Fondazione;

f - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

g - nomina il Segretario della Fondazione anche estraneo al consiglio e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

h - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri.

Art.8) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti almeno dieci giorni prima della data della riunione,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati almeno dieci giorni prima della data della riunione rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Fondazione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di poste elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno sei dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.



Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

#### COMITATO ESECUTIVO

Art.9) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidategli dal Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### PRESIDENZA

Art.10) Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### SEGRETARIO

Art.11) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e li sottoscrive con il Presidente.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Art.12) Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa e contabile della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### GRATUITA' DELLE CARICHE

Art.13) Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art.10, sesto comma del citato D.Lgs. n.460/1997.

#### ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO -

##### UTILE E AVANZI DI GESTIONE

Art.14) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### SCIoglimento

ART.15) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt.27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ALBO DEI BENEMERITI

Art.16) Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti a cura del Segretario le persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito al

perseguimento degli scopi statutari con rilevanti liberalità.  
Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare con voto  
unanime, benemeriti anche coloro che, indipendentemente da  
rilevanti liberalità, abbiano contribuito in maniera  
eccezionale alla realizzazione di attività della Fondazione.

NORME APPLICABILI

ART.17) Per tutto quanto non espressamente disposto, si  
intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in  
tema di Fondazioni riconosciute nonché le disposizioni di cui  
al D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

F.TO GIULIO GIUSEPPE ROSAURO VANETTI

F.TO DOTT. ADALBERTO FERRARI NOTAIO

-°-°-°-°-°-

Copia in conformità all'originale che io sottoscritto Notaio  
rilascio composta di n. 9 pagine a' sensi di legge.

Busto Arsizio, li 7 ottobre 2014

